

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.01- DENOMINAZIONE E SEDE.- E' costituita l'Associazione "GRUPPO SPORTIVO AMICI DELLA PESCA", con sede in Lavagno (VR) Via Copernico 9 c/o IDEA PESCA . partita iva 03225620230. L'associazione ha durata illimitata non ha scopi di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale.

ART.02- SCOPI.- L'Associazione, nel rispetto dell'ecosistema e delle vigenti e future si prefigge lo scopo di promuovere la pesca sportiva e la salvaguardia dell'ambiente, in particolare di promuovere e divulgare la pesca sportiva tra i ragazzi con manifestazioni e gare, organizzare corsi ed incontri d'apprendimento delle varie tecniche di pesca con particolare riguardo al mondo giovanile ed agli anziani.

Art.03 – SOCI.- L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.-

Art.04- INCOMPATIBILITA'-. Non possono essere soci o accedere a cariche statutarie, coloro i quali sono stati condannati per delitti con sentenza passata in giudicato, siano incorsi o per reati che riguardano il patrimonio, l'ambiente, ovvero siano stati dichiarati falliti.-

Art.05- DIRITTI DEI SOCI.- I soci dell'Associazione hanno i seguenti diritti : usufruire di tutti i servizi speciali e tutte le agevolazioni che l'Associazione predispone, riceve in dotazione, i materiali e/o capi di abbigliamento (che resta patrimonio dell'Associazione stessa), partecipare alle Assemblee, alle manifestazioni ai raduni organizzati dall'Associazione.

Art.06- DOVERI DEI SOCI. - I Soci dell'Associazione hanno i seguenti doveri: rispettare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione, accettare ed eseguire le delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dell'Associazione portate a loro conoscenza..

Art.07- PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCI.- la qualità di socio si perde: per le dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo, per condotta morale e sportiva che arrechi discredito all'Associazione.-

Art.08- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.- Sono organi dell'Associazione : L'Assemblea dei Soci – obbligatorio;- il Consiglio Direttivo;- Il collegio dei Probiviri – facoltativo;- Il Collegio dei revisori dei Conti.-

Art.09- L'ASSEMBLEA DEI SOCI.- L'Assemblea è costituita dai Soci, che in regola con l'iscrizione hanno diritto di voto (sono esclusi i minori di anni 18). L'Assemblea è presieduta dal Presidente l'Associazione o, in sua mancanza dal Vicepresidentee, in mancanza di questi dal Consigliere più anziano e di età tra i presenti. Il Presidente ha la facoltà di invitare ad assistere all'Assemblea anche non soci, quali collaboratori e/o osservatori.

Art.10- CONVOCAZIONE.- L'Assemblea viene convocata di norma dal Presidente, con lettera consegnata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. Può avvenire anche al di fuori della sede sociale, purchè in ambito provinciale. Almeno una volta all'anno deve essere convocata per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio.-

Art.11- POTERI DELL'ASSEMBLEA.- All'Assemblea sono riservati i seguenti poteri: Nomina del Consiglio Direttivo, Nomina del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti dove esistano, approvazione el bilancio d'esercizio, delibera su questioni particolari riguardanti l'Attività dell'Associazione e su argomenti proposti dal Consiglio Direttivo, delibera con la maggioranza di almeno il 75 % circa lo scioglimento dell'Associazione.

Art.12- VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA.- L'Assemblea è valida se alla data ed all'orario fissati in prima convocazione è presente almeno il 51 % dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Il Presidente di volta in volta stabilirà le modalità di attuazione della votazione.-

Art.13- CONSIGLIO DIRETTIVO.- Il Consiglio Direttivo è composta da 3 a 15 membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. Il Consiglio Direttivo nel suo ambito nomina il Presidente che può essere ripetutamente rieletto senza limite anche consecutivamente.

Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato dallo Statuto all'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione dei Soci, adotta provvedimenti disciplinari e/o di sospensione e/o radiazione senza l'obbligo di motivazione.-

Stabilire di incassare eventuali quote associative, preparare la relazione ed il bilancio d'esercizio, provvede allo svolgimento delle attività proposte dall'Assemblea dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge in Presidente dell'Associazione.-

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o di chi ne fa le veci, può provvedere alla sostituzione con altri soci, con la ratifica dell'Assemblea dell'Associazione. I consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla prima Assemblea dell'Associazione che potrà o meno convalidare tale nomina sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art.14- VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO- L'Assemblea del Consiglio Direttivo è convocata senza particolari formalità dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e almeno una volta ogni tre mesi, su richiesta di uno dei componenti il Consiglio Direttivo o del Segretario. - L'Assemblea del Consiglio Direttivo è valida se alla data ed all'orario fissati in prima convocazione è presente almeno il 51 % dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Il Presidente di volta in volta stabilirà le modalità di attuazione della votazione.-

Art. 15- IL PRESIDENTE.- Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di urgenza il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale saranno successivamente sottoposti per la formale approvazione.

Art. 16- IL SEGRETARIO- Il segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; da esecuzione alle deliberazioni adottate e cura la tenuta dei libri contabili.-

Art. 17- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.- Il collegio dei Probiviri ove esiste è composta da tre Soci, ha lo scopo di esaminare tutte le questioni relative ai provvedimenti disciplinari riguardanti i Soci ai sensi degli articoli 07-08 del presente Statuto. Le decisioni sono inappellabili davanti all'Associazione- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "G.S. AMICI DELLA PESCA".

Art. 18- COLLEGIO DEI REVISORI.- Il collegio dei Revisori dei Conti ove esiste è composto da tre persone di cui una deve essere almeno un soci, ha lo scopo di vigilare sul rendiconto annuale e sulla tenuta dei libri contabili.

Art. 19- PATRIMONIO.- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai materiali e dalle attrezzature di proprietà dell'Associazione ed affidate ai singoli Soci.

Art.20- ESERCIZIO FINANZIARIO. L'esercizio finanziario va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea dei Soci decide sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione con la facoltà di costituire riserve straordinarie, tenendo conto che non devono essere perseguiti fini di lucro.

Art. 21- SCIoglimento.- Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto.

Art. 22- Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa ricorso alle disposizioni di legge ed al Regolamento dell'Associazione.-

Letto, firmato e sottoscritto in Lavagno (VR) il 03 maggio 2002

Registrato a Verona il 22 maggio 2002 Atti Privati Serie 3^ numero 3869 Agenzia delle Entrate VERONA.